

LICEO SCIENTIFICO STATALE  
B.ROSETTI  
VIALE DE GASPERI 141  
63074 SAN BENEDETTO DEL  
TRONTO (AP)

**OGGETTO: Interpello n. 910-117/2016**  
**Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212**  
**LICEO SCIENTIFICO STATALE B.ROSETTI**  
**Codice Fiscale 82001310448**  
**Istanza presentata il 09/05/2016**  
**Documentazione integrativa presentata il 17/06/2016**

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

### QUESITO

Il Liceo Scientifico Statale "B. Rosetti" di San Benedetto del Tronto, nella persona del suo Dirigente Scolastico, dott.ssa Marini Stefania, intende procedere all'emanazione di bandi di gara per l'installazione e la gestione di distributori automatici all'interno della scuola e per la gestione della distribuzione di panini e generi di conforto agli studenti durante l'intervallo.

La formula per la scelta del migliore offerente sarà quella dell'offerta economicamente più vantaggiosa che terrà conto anche del miglior prezzo sui vari prodotti predeterminati dalla scuola e dell'ammontare del beneficio pecuniario che confluirà periodicamente nel bilancio dell'istituto per finanziare progetti della scuola e acquisti di materiali e beni.

L'istante chiede se detto beneficio sia configurabile come contributo liberale e pertanto esente da IVA e da qualsiasi onere da parte della scuola (fatturazione e quant'altro).

A tal fine, l'Istituto istante sostiene che per le Pubbliche Amministrazioni non sussiste il requisito soggettivo dell'imprenditorialità.

Inoltre, quanto alla condizione oggettiva, anche se l'attività economica si concretizza sia nel caso in cui essa sia svolta in modo esclusivo o principale e sia nel caso in cui sia svolta in modo sussidiario, tuttavia, l'art. 13 della Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE (Gazz. Uff. UE n. L347 dell'11 dicembre 2006 ed il suo allegato I) precisa che lo Stato, le Regioni, le province, i comuni e gli enti pubblici NON sono considerati soggetti passivi per le attività e le operazioni che esercitano in quanto "pubbliche autorità" anche quando, in relazione a tali attività percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni, ad eccezione dei casi in cui il loro mancato assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di un certa importanza. La Corte di giustizia Europea con sentenza dei 14.12.2000, causa C-446/98 ha statuito che: "le attività esercitate in quanto pubbliche autorità (...) sono quelle svolte dagli enti pubblici nell'ambito del regime giuridico loro proprio, escluse le attività da essi svolte in base allo stesso regime cui sono sottoposti gli operatori economici privati".

La scuola esercita, nel caso di specie, un'attività autoritativa e non pattizia per le seguenti principali motivazioni:

- la selezione del contraente privato tramite gara pubblica;
- il potere da parte della pubblica amministrazione di selezionare la tipologia dei prodotti che dovranno essere obbligatoriamente venduti nei distributori automatici;
- il rialzo del contributo quale elemento della valutazione;
- l'imposizione del vero e proprio divieto alle imprese di vendere i prodotti ad un prezzo maggiore di quello stabilito dalla Scuola;
- la ragione del ricorso alla gara che non consiste nella ricerca di un guadagno, bensì nel consentire agli studenti di trovare all'interno della scuola generi di conforto per la

ricreazione;

- la ragione della richiesta del contributo che sta nel consentire che quanto speso dagli studenti e dal personale della scuola consenta, attraverso il contributo, iniziative scolastiche a tutto favore degli studenti e del servizio scolastico.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

In mancanza di risposta al presente interpello, si intenderà realizzato il silenzio/assenso sulla seguente soluzione interpretativa:

Detto beneficio è esente da IVA, da fatturazione e da ogni altro onere per la scuola per mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi della rilevanza fiscale ai fini IVA.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Il quesito oggetto dell'istanza di interpello ordinario in esame concerne la disciplina ai fini IVA dei contributi liberali erogati dal soggetto aggiudicatario della procedura negoziata per l'installazione e gestione di distributori automatici per il servizio di ristoro interno a favore del liceo scientifico statale "B. Rosetti" per la realizzazione di attività e progetti afferenti il medesimo istituto scolastico.

Questa Direzione, dopo attenta lettura di quanto riportato nell'istanza di interpello presentata, ed analizzata la documentazione inviata dall'istituto istante a seguito di formale richiesta prot.15298 del 07 giugno 2016 Reg. Uff., rappresenta quanto segue.

La bozza concernente la procedura negoziata per l'installazione dei distributori automatici, nel prevedere che l'aggiudicazione della gara sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, chiarisce che i criteri utilizzati per la valutazione delle offerte sono il "MERITO ECONOMICO" (max 70 punti) ed il "MERITO TECNICO" (max 30 punti). Nella valutazione del "MERITO ECONOMICO" assume rilevanza (max 15 punti) l'entità del contributo liberale annuo

che il soggetto aggiudicatario la gara verserà al Liceo a favore della attività e dei progetti dell'Istituto.

Il carattere di obbligatorietà di tale versamento è chiaramente desumibile dalla lettura del punto 6) del "capitolato concernente il servizio di ristoro interno", in base al quale è testualmente stabilito: ***"il gestore deve versare per ogni anno scolastico sul conto corrente bancario della scuola ... omissis ... Il mancato versamento del contributo liberale nei termini e nei tempi descritti potrà essere causa di immediata risoluzione del contratto a insindacabile discrezione del Dirigente Scolastico"***.

Analogia previsione è inserita al punto 7) della bozza di contratto elaborata dall'Istituto scolastico, laddove è previsto che la ditta aggiudicataria della gara ***"si impegna a versare sul c/c bancario della scuola la somma di euro ... quale contributo liberale ... omissis ... entro e non oltre il 15 ottobre e il 15 gennaio"***.

Ciò evidenziato, questa Direzione osserva che, per definizione, le erogazioni liberali in denaro o in natura, sono distribuzioni, oblazioni, elargizioni fatte con generosità e gratuità senza alcuno scopo e senza che per l'erogante vi possa essere alcun corrispettivo o beneficio direttamente o indirettamente collegato all'erogazione.

Orbene, il contributo liberale assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un'obbligazione di fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.

Di contro, l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA si configura ogni qual volta il soggetto che riceve il contributo non diventa obbligato a dare, fare o permettere alcunché in controprestazione. Così, in genere i contributi a fondo perduto, ossia versati senza alcuna connessione a prestazione di servizi o cessioni di beni, non sono soggetti ad imposta (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 24 aprile 2001 n. 54/E).

È stato, altresì, precisato che, al fine di accertare se i contributi di cui trattasi costituiscano nella sostanza corrispettivi per prestazioni di servizi o mere elargizioni di somme di denaro per il perseguimento di obiettivi di carattere generale, occorre fare riferimento al concreto assetto degli interessi delle parti (Risoluzione Agenzia Entrate

11 giugno 2002 n. 183/E), potendo ad esempio, costituire indizi dell'esistenza di un rapporto sinallagmatico, l'esistenza di pattuizioni proprie dei contratti a prestazioni corrispettive, quale le clausole risolutive espresse o che attribuiscono il diritto di recesso.

Tanto premesso, la scrivente Direzione osserva che, così come elaborate, sia la bozza di procedura negoziata sia la bozza di contratto non consentono di escludere la natura di corrispettivo dell'asserito "contributo liberale" che il soggetto aggiudicatario verserà all'Istituto scolastico, in quanto il pagamento di tale contributo, oltre ad essere espressamente previsto tra i requisiti necessari per l'aggiudicazione della procedura negoziata è, altresì, richiesto a pena di risoluzione del contratto. Alla luce di tali previsioni riportate nei precitati documenti, tale "contributo" deve più propriamente definirsi "corrispettivo", pertanto rientrante nell'ambito delle attività commerciali poste in essere dall'Istituto scolastico e, conseguentemente, soggetto alle norme IVA (apertura P.IVA, obblighi di fatturazione, etc.) a nulla rilevando le finalità per cui è richiesto il versamento di tale contributo.

Di conseguenza, non è condivisibile la soluzione prospettata dall'Istituto istante in quanto, nel caso di specie, questa Direzione ravvisa, per le argomentazioni sopra esposte e sulla base della documentazione esibita, la sussistenza dei requisiti per assoggettare alla normativa IVA tale contributo liberale.

I documenti di normativa tributaria e di prassi citati sono consultabili all'indirizzo internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

**Firma su delega del Direttore Regionale  
Carmelo Rau  
come da disposizione n. 1/2016 Reg. Int. n. 9 del  
04.01.2016**

**IL CAPO UFFICIO\***

**Giovanni Giurato**

**(firmato digitalmente)**